

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“SEZIONE ITALIANA DELL'ASSOCIAZIONE EUROGRAPHICS”

Titolo I

Costituzione e finalità

Art.1 – Denominazione Sede Durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 3.07.2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”. (in seguito “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata “SEZIONE ITALIANA DELL'ASSOCIAZIONE EUROGRAPHICS”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. L'Associazione ha sede legale presso L'ISTI-CNR in Via Giuseppe Moruzzi, 1, 56127 Pisa PI. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria. Essa è decisa da apposita delibera del Consiglio Direttivo e successivamente è comunicata agli uffici competenti.
3. L'Associazione gode di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.
4. L'Associazione è legata all'associazione madre Eurographics con sede nei Paesi Bassi e ne rappresenta la sezione italiana. L'Associazione si ispira, effettua le proprie scelte, e persegue le proprie finalità attenendosi ai valori ed ai principi statuari di Eurographics, e coordina le iniziative dell'associazione a livello nazionale.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Finalità e attività

1. L'Associazione ha esclusivamente scopi culturali, scientifici e didattici. Gli obiettivi specifici sono:
 - a) contribuire a promuovere una crescente conoscenza e un maggiore interesse nell'Informatica Grafica ed in generale nel Visual Computing in Italia;
 - b) fornire un mezzo di comunicazione fra persone interessate all'Informatica Grafica.
2. Oggetto delle attività dell'Associazione sono:
 - a) organizzazione incontri, congressi, simposi, gruppi di discussione e seminari ("workshop") su argomenti di interesse comuni;
 - b) diffusione di informazioni attraverso posta elettronica, siti web, comunicati stampa;
 - c) creazione e mantenimento di relazioni con altre associazioni similari nazionali od internazionali;
 - d) Comunicazione delle attività svolte presso l'associazione madre Eurographics, e promozione tra gli associati e la comunità italiana delle iniziative dell'associazione madre.
3. Tutte le attività dell'Associazione saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.
4. Al fine di garantire la più ampia partecipazione alla propria attività, l'Associazione, nella composizione degli organi direttivi, assicura la presenza di un ragionevole numero di rappresentanti delle minoranze negli organi stessi, anche nel caso di assegnazione di incarichi per elezione.
5. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali, e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
6. L'Associazione potrà, altresì, procedere alla raccolta pubblica di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, alle condizioni, e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.3 - Associati

1. Possono essere membri dell'associazione con diritto di voto tutti gli iscritti all'associazione madre (o affiliati ad istituti iscritti all'associazione madre), residenti in Italia e non iscritti ad altri capitoli di Eurographics.

Art.4 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque rientri nelle condizioni indicate nell'art.3 e ne abbia interesse, può presentare domanda scritta o via posta elettronica ad un membro del Consiglio Direttivo, organo competente a decidere sull'ammissione. Il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto, dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dagli organi dell'Associazione ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda e comunica la decisione all'associato. Il nuovo associato deve essere iscritto nel Libro degli associati.
3. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato, e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può ricorrere all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte del Consiglio Direttivo. All'interessato deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
4. Il direttivo può nominare membri onorari individui che abbiano fornito contributi particolarmente importanti al campo dell'informatica grafica o all'associazione Eurographics.

Art.5 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le iniziative ed attività dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i Libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel Libro degli associati, sempre che essi abbiano versato regolarmente la quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea come disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni, e quanto stabilito dagli organi associativi.

Art.6 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato viene meno per:
 - a) decesso;
 - b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta od elettronica al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
2. L'associato è escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione;

- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o inadempimento delle obbligazioni disposte dagli organi associativi;
- c) provocazione di danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione;
- d) mancato rinnovo dell'iscrizione all'associazione madre.

Titolo III

Organi sociali

Art.7 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vicepresidente
 - e) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - f) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è effettuata in base a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Gli incarichi assunti nell'Associazione sono svolti a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso.

Art.8 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati regolarmente iscritti.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi essa è presieduta da altro associato deciso nella stessa riunione assembleare.
3. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega affidata con atto scritto, che deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato ed essere sottoscritto da entrambi.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
5. Nei casi di cui alle lettere a) e b), il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Assemblea è convocata dal Vicepresidente.
6. La convocazione deve pervenire agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
7. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, e di partecipare alla discussione, in modo simultaneo, ed alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi, in assenza del Presidente lo sostituisce, e dal verbalizzante nominato dall'Assemblea. Il verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.9 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - d) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - e) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto ed ulteriori eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per l'esecuzione delle attività dell'Associazione;
 - h) deliberare su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, ed eventualmente promuovere azione legale nei loro confronti;
 - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo associativo.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
4. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, comprensive anche di quelle di approvazione del bilancio, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

Art.10 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.11 - L'Assemblea degli associati: modalità di votazione

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti nel Libro degli associati.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

Art.12 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione.

2. Il Consiglio è presieduto dal/la Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. È composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 11 (undici) compreso il Presidente ed il Vicepresidente secondo quanto stabilito dall'Assemblea.
3. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra gli associati che abbiano correttamente rinnovato l'appartenenza all'associazione madre. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dall'incarico, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di presiedere uffici direttivi.
4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.13 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, le adunanze sono ugualmente valide se sono presenti tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
6. Le votazioni si effettuano con voto palese.
7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato dai Consiglieri. Il verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Competenze del Consiglio Direttivo - Il Segretario

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) eleggere al proprio interno il presidente ed il vicepresidente dell'Associazione a maggioranza assoluta.
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) redigere il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) nominare il Segretario dell'Associazione;
 - f) decidere se accogliere o rigettare domande di adesione all'Associazione e l'eventuale esclusione di associati;
 - g) redigere eventuali proposte di regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) decidere se assumere lavoratori, se avvalersi di collaboratori e consulenti esterni curandone i relativi rapporti;
 - i) ratificare o respingere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, adottati d'urgenza dal Presidente;
 - j) curare la tenuta dei Libri dell'Associazione;
 - k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, documentandone il carattere secondario e strumentale;
 - l) adottare ogni altro provvedimento di cui al Consiglio Direttivo sia attribuita la competenza dal presente Statuto o da regolamenti interni;

- m) decidere l'eventuale apertura di conti correnti sia bancari che postali;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
 3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei Libri dell'Associazione e svolge le mansioni ad esso delegate dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Art.15 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. Il Consigliere decade dall'incarico per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari e per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, co.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui venga meno l'incarico ad uno o più Consiglieri per uno o più motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti elaborata al momento dell'ultima elezione del Consiglio Direttivo. L'incarico ai nuovi Consiglieri permane fino alla prima riunione dell'Assemblea successiva al momento della nomina. L'Assemblea dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in opera.
3. Nel caso in cui cessi l'incarico della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente dovrà convocare l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione dell'incarico, al fine di procedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri decaduti sono tenuti a svolgere l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.16 - Il Presidente: durata in carica e poteri

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta tra i suoi componenti.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) sottoscrivere gli atti e i documenti dell'Associazione;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare d'urgenza, in caso di necessità, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio stesso;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
 - e) aprire conti correnti bancari e postali su mandato del Consiglio Direttivo;
 - f) compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusi il ricorso a mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari su mandato dell'Assemblea.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad un proprio membro.
6. Il Presidente decade dall'incarico per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea degli associati, a seguito di comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari, per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

- c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.6 del presente Statuto.
7. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati dal presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea degli associati entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato è tenuto a svolgere l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.17 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. È eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del presidente, tra i suoi membri. Dura in carica 3 anni.

Art.18 – Tesoriere

1. Il Consiglio Direttivo può nominare il Tesoriere. Il Tesoriere avrà il compito di predisporre il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito di gestire l'amministrazione finanziaria dell'Associazione.

Art.19 - Organo di controllo

1. L'Assemblea degli associati, qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico, deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali e possono essere sia associati che non associati. Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che possono essere sia associati che non associati, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali. I restanti membri devono essere iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministro della Giustizia.
2. In entrambi i casi di organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi. I membri possono essere rieletti.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto dell'Associazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza dall'Associazione, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. mm. ed integrazioni. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni in corso o su determinate azioni.

Art.20 - Organo di Revisione Legale dei conti

1. L'Assemblea degli associati, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La revisione legale può essere effettuata dall'organo di controllo contabile qualora almeno un componente dell'organo sia anche iscritto nell'apposito registro dei revisori legali.
2. L'Organo di revisione dura in carica quattro esercizi. I suoi membri possono essere rieletti.
3. L'Organo di Revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, e di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. L'Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel Libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art.21 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri e i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati) rispondono nei confronti dell'Ente, dei fondatori e dei creditori dell'Associazione, degli associati, e dei terzi ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 22 - Incompatibilità e limiti delle cariche

1. A partire dall'entrata in vigore del presente statuto, l'incarico di Presidente non può essere conferito per più di tre mandati consecutivi. È possibile la deroga per un unico ulteriore mandato, su decisione motivata dell'Assemblea degli associati

Art.23 Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il Libro degli associati;
 - b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Qualora questo sia stato nominato, l'Associazione deve tenere il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.
3. Qualora questo sia stato nominato, l'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività per l'Associazione in modo non occasionale.

Art.24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento dei suoi obiettivi statutari

1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.25 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative versate da Eurographics;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.26 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio economico-finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il bilancio di esercizio proposto dal Consiglio Direttivo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni precedenti la riunione dell'Assemblea convocata per la sua approvazione. Ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
3. Il bilancio di esercizio deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività istituzionale da quella commerciale. Esso è costituito dalla esposizione in forma abbreviata dello stato patrimoniale dell'Associazione, dal conto economico e dal rendiconto

finanziario. Esso può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, qualora ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

4. Una volta approvato dall'Assemblea, il bilancio di esercizio è pubblicato sul sito web dell'Associazione. Esso rimane anche affisso nei locali dell'Associazione per i dieci giorni successivi alla data di approvazione.
5. Potrà predisporre anche il bilancio sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art.27- Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto all'associazione madre

Art.28 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rimanda allo statuto dell'associazione madre, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, ed il Codice civile.